



TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

N. 896/2020 V.G.

Il Giudice dott. Federico Montalto,

- **letta** la proposta di piano del consumatore ex art. 14 *ter* L. n. 3/2012 depositata da Bodoryak Yuriy e da Bodoryak Ruslana;
- **letta** la relazione particolareggiata redatta dal nominato gestore della crisi avv. Sandra Constantini;
- **letta** la memoria di costituzione dimessa in atti nell'interesse di Compass Banca s.p.a.;
- **richiamato** il proprio Decreto di data 21 Dicembre 2020, con il quale, ritenuta completa ed esauriente la documentazione dimessa da parte ricorrente in funzione della prosecuzione dell'avviata procedura del "piano del consumatore" nonché ritenuti integrati i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012, ha fissato udienza per l'omologa del piano, disponendo la comunicazione, a cura del gestore della crisi nella persona dell'avv. Sandra Constantini, della proposta e del presente decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o per posta elettronica certificata, nonché disponendo la pubblicazione della domanda e del decreto sul sito Internet del Tribunale di Belluno, altresì disponendo la sospensione della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi promossa dal creditore Compass Banca s.p.a. nei confronti del sig. Yuriy Bodoryak (N. 437/2019 R.G. Trib. Belluno) fino all'eventuale omologazione del piano;
- **lette** le Note d'udienza dimesse dalle parti in vista della fissata udienza, secondo le forme della trattazione scritta

OSSERVA

1) L'esposizione debitoria di Bodoryak Yuriy ammonta complessivamente ad Euro 29.875,44; in particolare, come esposto in ricorso e puntualmente ricostruito e confermato dall'O.C.C. avv. Sandra Constantini, detto passivo è così ricostruibile:

- Agenzia delle Entrate (bolli auto arretrati): Euro 6.698,50;
- Comune di Ponte nelle Alpi per Tasi: Euro 10,00; per retta trasporto e mensa scolastica: Euro 929,40;
- Compass Banca s.p.a.: Euro 22.247,54 per finanziamento chirografario, interessi e spese indicate in atto di precetto.

Inoltre, Bodoryak Ruslana risulta debitrice, in via solidale, quale garante del marito Bodoryak Yuriy, nei confronti di Compass Banca s.p.a.: Euro 22.247,54.

Non risultano, a carico dei coniugi Bodoryak, posizioni di debito ex art. 545 c.p.c.; i crediti sono tutti di rango chirografario, ad eccezione del debito per imposta Tasi pari ad Euro 10,00. Peraltro, come fondatamente rimarcato dall'O.C.C., il credito per tassa automobilistica non versata, pari ad Euro 5.053,92 oltre sanzioni ed interessi, non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 comma 3 c.c. (indicato dall'A.E. nella comunicazione di precisazione credito inviata allo stesso O.C.C.), posto che la norma di legge si riferisce esclusivamente ai tributi comunali e provinciali, mentre la tassa automobilistica si sostanzia in un tributo indiretto dello Stato, come chiarito dalla Corte Costituzionale (Sent. 455/2005), onde detto credito va considerato di rango chirografario, ed a tale stregua appostato.

In definitiva, l'esposizione debitoria dei ricorrenti ammonta ad Euro 29.875,44, oltre interessi maturati sino al deposito della proposta di Piano.

A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, che ammontano Euro 2.491,11 per l'O.C.C. (compenso da ritenersi sin da ora correttamente indicato ed accettato, senza ulteriore incremento) ed Euro 2.500,00 in favore dell'avv. Massimo Da Ronch, che assiste il debitore, per complessivi Euro 4.991,11.

Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dalla figlia minore Karina, nata il 27 Maggio 2013, onde il fabbisogno mensile è commisurato alle esigenze di tre soggetti. Nell'espone la propria situazione patrimoniale, il ricorrente ha dichiarato di non essere titolare di beni immobili e di vivere in un appartamento condotto in locazione per un canone mensile di € 380,00.

L'Attivo patrimoniale è costituito da:

- saldo attivo di conto corrente cointestato acceso presso Banca Unicredit spa Euro 0,11 alla data del 07.09.2020;
- autovettura Audi A4 immatricolata nel 2008, targata DN967AH, acquistata usata nel novembre 2019;
- reddito da lavoro dipendente del sig. Yuriy Bodoryak pari a circa Euro 1.500,00 al mese per 12 mensilità, come da cedolini paga dimessi, nonché l'indennità della Cassa Edile che per il 2019 è stata di Euro 2.828,29.

Nel 2019 le entrate complessive della famiglia sono state pari a complessivi Euro 20.420,76.

Come verificato dall'O.C.C.: a) i ricorrenti non possiedono beni immobili né diritti reali immobiliari: invero, l'unico bene in proprietà è costituito dalla già citata autovettura Audi A4 immatricolata nel 2008, di valore attuale estremamente modesto, oltreché indispensabile a consentire al medesimo di recarsi quotidianamente al lavoro (dell'auto, pertanto, non è





quindi prevista la liquidazione); b) e dunque, gli stessi non sono titolari di beni immobili e di altri mobili registrati; c) il Bodoryak continua a svolgere attività di lavoro dipendente presso la ditta Da Ronch Costruzioni s.r.l. con sede in Longarone, mentre la Bodoryak Ruslana è casalinga: per come emerge dalle dichiarazioni dei redditi acquisite, i ricorrenti non percepiscono ulteriori entrate, onde deve concludersi che il reddito da lavoro del ricorrente rappresenta l'unico mezzo di sostentamento; d) col solo stipendio mensile percepito dal Bodoryak, la famiglia deve far fronte a spese fisse e documentate che ammontano a circa Euro 1.540,00 mensili (tenuto conto dell'importo del canone di locazione, delle spese condominiali; delle uscite per utenze domestiche; dei costi della spesa alimentare e di vestiario, quali elencate in prospetto allegato al ricorso e positivamente vagliato (sulla base di verifiche su dati ISTAT relative alle famiglie 2019, all'area geografica di riferimento, ai prezzi al consumo oggettivamente stimati) dall'O.C.C. in relazione particolareggiata.

Sulla base di quanto sinora osservato, deve dunque concludersi che la situazione economica e patrimoniale dei signori Bodoryak è tale per cui gli stessi versano in una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 6 comma 2 lett. a) della legge 3/2012, ossia "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

2) Il Piano proposto, prevede il pagamento di complessivi Euro 13.126,52 in un arco temporale di 5 anni, mediante la messa a disposizione d'una quota dell'unico reddito familiare derivante dal rapporto di lavoro dipendente del Bodoryak, corrispondente alla somma di Euro 170,00 mensili per 60 mesi, oltre all'importo - ad oggi accantonato dal datore di lavoro - pari ad Euro 2.926,52. Le risorse economiche messe a disposizione dei creditori, nell'arco temporale anzidetto, comprendono le spese di procedura e sono così allocate:

Spese di procedura:

a) Il compenso per l'O.C.C. è pari ad Euro 2.491,11.

b) Il compenso per il Legale dei ricorrenti per la relativa assistenza nell'ambito della predisposizione della proposta, compenso pattuito con lettera di incarico è pari ad Euro 2.500,00.

Il pagamento delle spese di procedura, dovrà avvenire entro 12 mesi dall'omologa del Piano.

I ricorrenti dovranno altresì provvedere, entro il termine di 60 giorni, al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione, nella misura fissa di euro 200,00, da pagarsi in prededuzione e per intero, al fine di evitare sanzioni ed interessi.

Crediti privilegiati per Euro 10,00:

- Il credito privilegiato tributario vantato dal Comune di Ponte nelle Alpi per TASI 2015 sarà soddisfatto per intero entro 12 mesi dall'omologazione del Piano.

Crediti chirografari per Euro 29.865,44:

- Per tali creditori è previsto il pagamento di complessivi Euro 8.123,39 pari al 27,20% del credito complessivo.

Di seguito si rappresenta la proposta con il dettaglio dei crediti come indicati in ricorso:
ricorso:

Creditore	Preded. Privilegio	Chirografo	%	Proposta
Spese di procedura	2.491,11		100%	2.491,11
Spese legali	2.500,00		100%	2.500,00
Totale in preded.	4.991,11		100%	4.991,11
Comune Ponte n. Alpi	10,00		100%	10,00
Totale in privilegio	10,00		100%	10,00
A.E. Riscossione		6.698,50	27,20%	1.821,99
Comune Ponte n. Alpi		919,40	27,20%	250,07
Compass s.p.a.		22.247,54	27,20%	6.051,33
Totale in chirografo		29.865,44	27,20%	8.123,39

3) Ritiene questo giudice conveniente la proposta, considerando che l'alternativa liquidatoria non è perseguibile in quanto, come sopra rilevato, i sovraindebitati non posseggono alcun bene, fatta eccezione per l'autovettura targata DN967AH, immatricolata nel 2008 e di evidentemente modesto valore economico.

Circa la durata del piano, la stessa è in linea con le entrate mensili del Bodoryak e con le uscite per il mantenimento proprio e della famiglia. In tale sfondo, va ritenuta congrua e sostenibile la rata di Euro 170,00 mensili da destinare ai creditori per la riuscita del piano, a cui dovrà sommarsi l'importo di Euro 2.926,52 accantonato dal datore di lavoro.

La durata del piano appare complessivamente ragionevole; in proposito, si rileva come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto non potersi aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata (finanche superiore ai cinque anni), piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. Civ., n. 27544/2019), valorizzandosi, a sostegno di tale conclusione, il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia la necessità di garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (non sfugga, per altro verso, come la Legge n. 3/2012 non individui alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore).





Ciò fermo, non si condivide l'assunto di Compass Banca s.p.a. secondo cui la condizione di sovraindebitamento sarebbe imputabile ad un irresponsabile ed esagerato ricorso al credito da parte del Bodoryak; invero, a parte il rilievo che l'assunzione del debito per finanziamento risulta fatto allorché il ricorrente era dipendente di altra Impresa e percepiva regolare retribuzione (tanto da aver fatto regolarmente fronte ai pagamenti per oltre un anno), ciò che spiega la situazione di sovraindebitamento va ricercato, come chiarito ed ampiamente documentato dallo stesso O.C.C., nel fatto che, nel corso degli anni 2014 e 2015, la società Da Ronch s.a.s., datrice di lavoro del Bodoryak, venne colpita da crisi economica e finanziaria (si da fare ricorso alla procedura di concordato preventivo), onde l'odierno ricorrente venne dapprima collocato in cassa integrazione a zero ore, quindi, nel marzo 2015, subi il licenziamento (solo in data 21 marzo 2016, lo stesso venne assunto dalla società Da Ronch Costruzioni s.r.l., con mansioni di operaio a tempo indeterminato). Va dunque escluso che il Bodoryak si fosse indebitato in modo sproporzionato e/o con la consapevolezza di non poter adempiere alle obbligazioni (che, giova ribadire, risulta avere onorato sino alla sottoposizione a C.I.G. ed al licenziamento).

Nella relazione ex art. 9, comma 3 *bis* l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento d'una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria che, in mancanza di altri beni aggredibili, risulterebbe complessivamente infruttuosa. Nell'attestare la fattibilità economica del piano, l'OCC ha fondato il proprio giudizio essenzialmente sulla ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro dipendente presso l'attuale datore di lavoro, dal quale - si ribadisce - lo stesso è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.

Infine, l'assenza di ogni contestazione sui profili di merito del piano e sulla convenienza economica dello stesso consente di ritenere superata ogni ulteriore valutazione sulla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 L. 3/2012. La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento ed alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 L. 3/2012.

P. Q. M.

- visto l'art. 12-bis, comma 3 e ss. L. 3/2012

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da Yuriy Bodoryak, nato a Verkhovyna (Ucraina) il 11/04/1982, C.F. BDRYRY82D11Z138N, e da Ruslana Bodoryak, nata in

Ucraina il 25/12/1984, C.F. BDRRLN84T65Z138S, entrambi residenti in Ponte nelle Alpi (BL), via Cima I Prà n. 40/m, int. 2, Fraz. Polpet, come esposto nella relazione particolareggiata a firma dell'avv. Sandra Constantini;

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE la sospensione della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi promossa da Compass s.p.a. nei confronti del ricorrente (N. 437/2019 R.G.), ordinando la restituzione, allo stato, a favore del debitore delle somme accantonate dal datore di lavoro Da Ronch Costruzioni s.r.l., da mettere a disposizione della procedura per il soddisfacimento dei creditori secondo il piano omologato;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'O.C.C., a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata.


MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale;

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motivata, a partire dal 15-20 Ottobre 2021 e al 20-25 di ogni mese successivo per l'intera durata;

SEGNALA all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.

Si comunichi.

Belluno, 24 Settembre 2021.



Paolo Pisetta

Il Giudice
Dott. Federico Montalto

E' copia conforme all'originale
Belluno, il 27 SET. 2021



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott. Paolo PISSETTA

Paolo Pisetta